Federagenti CISAL

Aprile 2013

Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Vincenzo Lucarelli Comitato di Redazione, Direzione ed Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

Soluzione Agenti
800.86.16.16
chiama ora

Dopo un lungo e proficuo confronto raggiunta l'intesa tra le parti

Firmati i nuovi AEC

Gli Accordi hanno tenuto conto dell'attuale crisi economica

Il 12 aprile 2013 u.s. Federagenti insieme a Cisal in rappresentanza della categoria e Cidec, Anpit, Confazienda, Fedimprese, Unica in rappresentanza delle aziende hanno firmato i nuovi Accordi Economici Collettivi del settore validi per il periodo 1° maggio 2013 – 30 aprile 2016.

Le parti datoriali firmatarie rappresentano **il mondo delle piccole e medie imprese, sia del settore commercio che dell'industria** che, come è noto, non solo rappresentano la grande maggioranza del nostro tessuto economico, produttivo, ma anche e soprattutto subiscono l'attuale stato di crisi, con conseguenze simili (difficoltà di accesso al credito, difficoltà a trovare nuovi sbocchi di mercato) a quelle che stanno incontrando gli agenti. Anche per questo motivo i nuovi Accordi hanno tenuto conto del perdurante momento di recessione e stagnazione economica che attraversa il Paese e del momento di difficoltà del sistema produttivo cercando di mediare tra le esigenze delle parti. Si è quindi mirato a trovare soluzioni di compromesso che rappresentassero un adeguato bilanciamento tra l'interesse delle aziende mandanti e la tutela degli interessi degli agenti e dei rappresentanti di commercio...

continua a pagina 02

IN QUESTO NUMERO

- Firmati in nuovi AEC
- Federagenti apre un nuovo ufficio a Latina
- Termini in scadenza
- Spese di rappresentanza
- Rubrica Legale
- Rubrica Fiscale
- Rubrica Previdenziale

Federagenti apre un nuovo ufficio a Latina

Presenti Ufficio Vertenze, Caf e Patronato

Per rispondere alle tante richieste pervenuteci dagli agenti di commercio locali, Federagenti ha deciso di aprire una nuova sede, presso l'Unione Cisal in Via Carturan 40.
Nei nuovi uffici, inaugurati lo scorso 3 aprile alla presenza del segretario generale Cisal Francesco Cavallaro, del segretario generale Federagenti Luca Gaburro e del presidente di Federagenti Latina Luciano Ventriglia, gli agenti e rappresentanti di commercio potranno ricevere consulenza ed assistenza sindacale nei rapporti con le ditte mandanti ed avvalersi – qualora fosse necessario – dell'Ufficio Vertenze. Inoltre, sempre presso la sede, sarà possibile ricevere assistenza previdenziale attraverso il Patronato ed assistenza fiscale tramite il Caf Cisal.
Alla cerimonia di inaugurazione, che ha avuto quali graditi ospiti il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi ed il Cardinale Monsignor Di Ciocco, hanno partecipato moltissimi colleghi che hanno sottolineato ancora una volta la necessità di portare avanti le battaglie che hanno contraddistinto la nostra azione sindacale, in primis il riassetto della previdenza della categoria, l'eliminazione dell'Irap ed un accesso al credito meno difficoltoso di quello odierno.

Federagenti Latina • Via Carturan, 40
tel. 0773/417080 • fax 0773/410783 • Email: latina@federagenti.org

Termini in scadenza

- ***Attenzione!!!*** *Slittato al* ***30 settembre 2013*** *l'aggiornamento della posizione CCIAA*
- ***30 giugno 2013*** *per comunicazione indirizzo PEC*

Ti ricordiamo che in molte sedi è attivo il servizio di assistenza per la compilazione del modello ARC. Con l'entrata in vigore del DM 26 ottobre 2011, le imprese di agenzia e rappresentanza, sia in forma di ditte individuali che di società, sono tenute a presentare un'istanza telematica per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo Agenti al RI/REA. **Il termine inizialmente previsto per il 12 maggio 2013 è stato prorogato dal Ministero dello sviluppo Economico al 30 settembre 2013.** Ovviamente tale comunicazione, fatta obbligatoriamente per il tramite di soggetti abilitati (gli intermediari muniti di firma digitale), ha un costo liberamente determinato dagli operatori stessi a cui si aggiungono i diritti camerali previsti ex lege e che costituiscono a tutti gli effetti...

continua a pagina 05

Dopo un lungo e proficuo confronto raggiunta l'intesa tra le parti

Firmati i nuovi AEC

Gli Accordi hanno tenuto conto dell'attuale crisi economica

di Luca Gaburro (Segretario Generale Federagenti)

Il 12 aprile 2013 u.s. Federagenti insieme a Cisal in rappresentanza della categoria e Cidec, Anpit, Confazienda, Fedimprese, Unica in rappresentanza delle aziende hanno firmato i nuovi Accordi Economici Collettivi del settore validi per il periodo 1° maggio 2013 – 30 aprile 2016.

Le parti datoriali firmatarie rappresentano **il mondo delle piccole e medie imprese, sia del settore commercio che dell'industria** che, come è noto, non solo rappresentano la grande maggioranza del nostro tessuto economico, produttivo, ma anche e soprattutto subiscono l'attuale stato di crisi, con conseguenze simili (difficoltà di accesso al credito, difficoltà a trovare nuovi sbocchi di mercato) a quelle che stanno incontrando gli agenti. Anche per questo motivo i nuovi Accordi hanno tenuto conto del perdurante momento di recessione e stagnazione economica che attraversa il Paese e del momento di difficoltà del sistema produttivo cercando di mediare tra le esigenze delle parti. Si è quindi mirato a trovare soluzioni di compromesso che rappresentassero un adeguato bilanciamento tra l'interesse delle aziende mandanti e la tutela degli interessi degli agenti e dei rappresentanti di commercio. Vediamo quindi le principali novità introdotte con i nuovi Accordi.

La prima novità riguarda le modifiche di zona, prodotti, clientela e provvigioni. Come tutti ben sanno la previsione pattizia prevista dal precedente AEC era di gran lunga la più favorevole fra quelle in vigore. La mandante poteva utilizzare l'istituto della modifica unilaterale del contratto una sola volta nel corso del rapporto. Se la variazione apportata comportava un decremento del contenuto economico del contratto superiore al 10%, questa veniva considerata come riduzione di rilevante entità ed era salva la facoltà dell'agente di non accettarla: in tale ipotesi il contratto si intendeva quindi risolto su iniziativa della casa mandante con diritto dell'agente alle indennità di fine rapporto.

Nella nuova formulazione viene tenuto fermo il limite percentuale del 10% per l'individuazione della riduzione di rilevante entità, ma viene consentito all'azienda di procedere a più variazioni nel corso del rapporto. La Federagenti ha comunque ottenuto che le variazioni effettuate nei 24 mesi debbano intendersi come unica variazione e quindi la variazione massima che l'azienda apporterà difficilmente supererà la soglia del 10% nell'arco del biennio, evitando così di fatto che tale strumento possa essere utilizzato per svuotare di contenuto economico il contratto di agenzia concluso inter partes (è il caso di ricordare che gli altri AEC considerano riduzione di rilevante entità quella superiore al 20% e considerano come **unica** riduzione le riduzioni effettuate nell'arco di 12 o 18 mesi). Tale soluzione è stata introdotta nell'ottica di garantire una maggiore flessibilità del rapporto che si traduca anche in una salvaguardia dello stesso, consentendo alle parti di rimodulare il contratto in base alla concreta realtà del mercato.

La seconda novità riguarda sicuramente il regime delle indennità di fine rapporto. Come è noto, i precedenti accordi sul punto prevedevano che, all'atto della cessazione del rapporto, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 1751 Codice Civile (aumento clientela o sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti tradotti in perduranti vantaggi per il preponente), l'agente avesse diritto alla cd. Indennità Europea, pari nel massimo alla media annua delle provvigioni percepite negli ultimi 5 anni. Non ricorrendo i presupposti spettavano comunque all'agente il Firr e l'indennità suppletiva di clientela.

La corresponsione dell'indennità europea è sempre stata al centro di aspri contrasti tra agenti e mandanti e fonte di un esteso contenzioso giudiziale che però non ha mai dato vita ad una giurisprudenza univoca e dominante sul punto tanto che, a decenni di distanza, non è mai possibile prevedere l'esito di un giudizio sul punto. A ciò si aggiunga il lunghissimo periodo di crisi e di contrazione dei mercati che, di fatto, ha accantonato le dispute di natura giuridica sull'istituto dell'indennità europea, in quanto sono sempre più rari i casi di agenti che, nell'attuale realtà economica, possono vantare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa civilistica.

La storia della Federagenti è nota a tutti e la battaglia che abbiamo sempre portato avanti per il riconoscimento dell'indennità europea è testimoniata da anni di contrasti, anche duri non solo con le associazioni rappresentanti le ditte mandanti, ma anche con altre associazioni sindacali di categoria. La realtà economica di questi ultimi dieci anni e le previsioni per il breve e medio periodo dei mercati nazionali ed europei, hanno imposto ed impongono però di trovare nuove strade che assicurino all'agente, all'atto dell'interruzione del rapporto, di ottenere il miglior trattamento economico possibile.

È parso quindi alle parti che questo fosse, anche storicamente, il momento adatto per un profondo ripensamento del regime indennitario rispetto a quello previsto nei precedenti AEC. Nel nuovo accordo è stata quindi contemplata, accanto a Firr e Suppletiva una terza voce indennitaria cd. meritocratica. Il tratto assolutamente peculiare di tale voce indennitaria, rispetto alle altre simili contemplate dagli altri AEC, è che la stessa risulta dovuta non solo nei casi in cui l'agente abbia incrementato il fatturato o la clientela aziendale, ma anche nel caso in cui l'abbia conservato immutato. Tale principio è risultato alle parti sottoscrittrici assolutamente corretto, in considerazione della realtà di mercato e della continua e perdurante discesa di tutti gli indicatori di consumo e di spesa che riguarda tutti i settori merceologici. Nessuno può dubitare che, a fronte di una continua contrazione del Pil, anche la semplice conservazione del fatturato rappresenti un segnale positivo ed in controtendenza rispetto al quadro generale, meritevole di apprezzamento e riconoscimento economico.

I criteri di determinazione dell'indennità (previsti nell'art. 12) sono stati pensati tenendo conto della durata del rapporto e dei risultati finali conseguiti, quindi vi è ovviamente differenza tra quanto spettante a seguito di un piccolo incremento raggiunto in svariati anni di rapporto e lo stesso incremento raggiunto in uno o due anni. In assoluto comunque la nuova voce indennitaria è stata concepita nell'ottica di assicurare, in questo difficile momento, alla platea più vasta possibile di agenti un'ulteriore somma su cui poter contare all'atto della cessazione del rapporto.

Poiché il calcolo dell'indennità meritocratica è sempre stato fonte di dubbi e perplessità, le parti hanno convenuto sulla necessità che il procedimento fosse esposto nella maniera più lineare possibile con il ricorso oltre che alle usuali tabelle anche alla formula matematica da applicare.

Particolare attenzione è stata posta dalle parti sulla necessità, ai fini di una corretta individuazione del tasso di incremento, di effettuare nella comparazione dei fatturati iniziali e finali, le corrette operazioni di omogeneizzazione, al fine di evitare che le modifiche intervenute nel corso del rapporto possano falsare il dato finale. Nel calcolo dell'indennità meritocratica si dovrà quindi non solo tener conto dei coefficienti di rivalutazione Istat, ma anche delle variazioni eventualmente intervenute in ordine a provvigioni, zona, prodotti e clientela. Il «Chiarimento a Verbale» dell'art. 12 indica, per esempio, come procedere per omogeneizzare dati laddove non sia possibile risalire alla consistenza che la variazione apportata nel corso del rapporto, aveva in relazione al fatturato iniziale. Prima di passare ad altro, in tema di indennità di fine rapporto è opportuno evidenziare che è rimasta immutata la previsione della debenza dell'indennità suppletiva (ed ora anche dell'indennità meritocratica) in caso di risoluzione consensuale del rapporto.

Venendo alle altre novità, in relazione ai diritti e doveri delle parti sono stati meglio specificati gli obblighi di informativa ricadenti sul Preponente con particolare attenzione alle informazioni relative allo «stato di salute» aziendale. Dalla esperienza quotidiana è infatti emerso che sempre più spesso le preponenti tacciono su situazioni di difficoltà economiche e produttive che poi si riverberano negativamente ed inevitabilmente sull'operato dell'agente.

Altra previsione importante è quella relativa all'obbligo per l'azienda preponente di svolgere nei confronti dei propri agenti monomandatari una periodica attività di formazione ed aggiornamento professionale. È infatti indubbio che per tali tipologie di agenti è fortemente sentita l'esigenza di una maggiore e più approfondita conoscenza della realtà aziendale, dei processi produttivi e dei progressi tecnico-qualitativi del settore merceologico in cui operano.

Il nuovo AEC tiene poi conto della tendenza, in costante incremento da parte delle aziende mandanti di acquisire ordini tramite piattaforme di commercio elettroniche o call center centralizzati. Pur considerando tale fenomeno potenzialmente pericoloso ed erosivo di alcune prerogative degli agenti (si pensi agli agenti che per contratto possono vantare estese esclusive territoriali) si è comunque ritenuto preferibile mettere per iscritto una regolamentazione minima del fenomeno, soprattutto con riferimento all'aspetto economico. Salvo quindi diversi profili di legittimità dell'operato della preponente l'ultimo comma nel nuovo art. 6 prevede per tali tipi di ordini il riconoscimento all'agente di una provvigione ridotta del 40% rispetto a quella contrattualmente pattuita. È rimasta immutata la modalità di calcolo dell'indennità per il patto di non concorrenza, che continua ad essere modellata sull'indennità di mancato preavviso e risulta estremamente semplice e lineare nella sua determinazione. Interessante è, infine, il richiamo operato alla possibilità, per coloro che applicheranno l'AEC di ricorrere attraverso il regime convenzionale a prestazioni previdenziali ed assistenziali di natura complementare. Per quanto è dato conoscere questo è il primo tentativo di estendere il sistema della bilateralità al di fuori del mondo del lavoro dipendente. ■

Come individuarle e dichiararle correttamente

Spese di rappresentanza

Le dichiarazioni spesso sottoposte a verifiche o rettifiche sul punto

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Le spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono disciplinate dall'art. 108, c. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da applicarsi congiuntamente all'art. 109, c. 5, Tuir, nel caso di spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come di rappresentanza.

L'individuazione delle spese di rappresentanza, per gli agenti di commercio come per tutti i contribuenti, è stabilita in base al D.M. 19 novembre 2008, secondo il quale «rientrano nel novero delle spese di rappresentanza le spese per viaggi turistici durante i quali siano programmate e, in concreto, svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa, ovvero le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose, inaugurazioni di nuovi uffici, sedi o stabilimenti dell'impresa e mostre, fiere ed eventi simili, in cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'azienda. Allo stesso modo si classifica come spesa di rappresentanza ogni altro onere sostenuto per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza».

Le spese di rappresentanza si considerano quindi inerenti, se:

- sono state effettivamente sostenute e documentate;
- riguardano costi per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
- sono effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondono a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, ovvero sono coerenti con le pratiche commerciali di settore.

Rientrano in questo regime, ad esempio, le erogazioni a favore di clienti, effettivi o potenziali, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l'agente possa avere un interesse a coltivare pubbliche relazioni.

Le predette spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, entro un determinato limite commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, così come risultanti dalla dichiarazione dei redditi:

- limite dell'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- limite dello 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- limite dello 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Il regime di limitazione della deducibilità opera, anche, nei confronti dei costi di vitto ed alloggio qualificabili come spese di rappresentanza, già soggetti all'autonoma disciplina di cui all'art. 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986, che ne prevede una rilevanza fiscale nel limite del 75% del loro ammontare, purché si tratti di spese riconosciute inerenti (C.M. 5 settembre 2008, n. 53/E) e diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le quali sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76, elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero (art. 95 c. 3 Tuir).

In altre parole, quindi, in relazione alle spese relative ad alberghi e ristoranti che si qualificano come spese di rappresentanza, così come, peraltro, precisato anche nella Circolare n. 34/E/2009, le stesse devono essere assoggettate a un doppio limite di deducibilità:

- il primo limite è relativo all'applicazione del 75% sull'ammontare complessivo delle spese per ristoranti e alberghi sostenute nel corso dell'anno;
- una volta calcolato il 75%, l'importo risultante deve essere ulteriormente assoggettato alle percentuali di deducibilità (1,3%, 0,5%. 0,1%) previste in base all'ammontare dei ricavi della gestione caratteristica.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2012, non è più necessario tener conto del diverso trattamento fiscale delle spese di rappresentanza sostenute in base al regime vigente fino al periodo d'imposta 2007, secondo il quale le spese di rappresentanza erano deducibili nel limite di un terzo del loro ammontare, in quote costanti per cinque esercizi a partire da quello di sostenimento.

Nel modello Unico 2013 (redditi 2012), diversamente da quanto accadeva l'anno scorso (Unico 2012), non si dovrà più operare alcuna variazione in diminuzione, in relazione alle spese sostenute in base al regime in vigore fino al periodo d'imposta 2007. ■

E-mail: solage.info@ritoll.it
Tel: 800.86.16.16

Soluzione Agenti

Solo per i **primi 50 Clienti**

Offerta shock

Tablet NEXUS 7 32Gb 3g OMAGGIO!

nexus 7

Approfitta dell'offerta a soli 340,00 Euro + iva

Desidero Acquistare Soluzione Agenti 3000 **al prezzo di 340,00 Euro + iva.** Insieme al Software e compresi nel prezzo: il Tablet nexus 7 3G WI-FI 32 Gb, l'applicazione **web SaMobile** e la **consegna tramite corriere espresso.**

Invia subito il modulo d'ordine al numero di ***Fax Verde 800.70.61.16***

Ragione Sociale ..... Indirizzo ..... Cap .....

Località ..... Partita IVA .....

Codice Fiscale ..... E-mail .....

Cellulare ..... Indirizzo Consegna (se diverso) .....

Modalità di Pagamento: ○ Contrassegno ○ Carta di Credito Note .....

Dati Carta di Credito

Intestatario Carta ..... Numero Carta .....

Scadenza Carta ..... CVV .....

Tipo di Carta ○ CartaSi ○ American Express ○ VISA ○ MasterCard *Firma* _____

nexus 7 + SAMOBILE

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali ai sensi legge 196/03.

Promozione valida fino ad esaurimento scorte

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Un cliente non ha pagato alcune fatture e l'azienda mandante ha proceduto allo storno delle relative provvigioni. Poiché l'azienda è coperta da polizza assicurativa per tali eventi ho chiesto di vedermi riconosciute le provvigioni almeno in proporzione rispetto a quanto recuperato dall'assicurazione. La ditta sostiene che non mi compete nulla in quanto il cliente anche se assicurato non ha pagato e che l'assicurazione tutela soltanto la sua posizione. Posso reclamare la provvigione su quanto liquidato dall'assicurazione?

Risposta: La questione non è nuova e la risposta normalmente non è favorevole all'agente. In linea di massima infatti dottrina e giurisprudenza concordano con le posizioni dell'azienda, sulla base della considerazione che ciò che viene liquidato dall'assicurazione non rappresenta il corrispettivo dell'affare da lei promosso, ma l'indennizzo spettante in base al contratto assicurativo, contratto questo liberamente stipulato dalla mandante per far fronte all'alea dell'inadempimento del cliente e per la quale la preponente sopporta l'onere del relativo premio. In sostanza anche lei potrebbe assicurarsi per tale eventualità ed anche lei potrebbe vedersi corrispondere l'equivalente delle provvigioni perse, dall'assicurazione, ma è ovvio che tale indennizzo lo riceverebbe unicamente perché ha pagato il premio assicurativo in relazione alla polizza che lei volontariamente ha deciso di stipulare.

Domanda: Premetto che sto per firmare il mio primo contratto di agenzia. La mandante è un'azienda agricola che mi ha proposto una provvigione del 2% ed inquadramento «come da AEC». Oltre alla provvigione, quali altri voci indennitarie spettano nel dettaglio all'agente? In particolare posso avere acconti sulle indennità di fine rapporto?

Risposta: È sicuramente opportuno fare chiarezza sul punto. Una cosa è il compenso spettante all'agente per l'attività svolta, altro le indennità che spettano, sussistendone i requisiti al momento della cessazione del rapporto.
L'agente non è un lavoratore dipendente, ma un lavoratore autonomo (più precisamente è inquadrato da dottrina e giurisprudenza tra i lavoratori parasubordinati).
Il compenso dell'agente è rappresentato dalle provvigioni che normalmente sono determinate in misura percentuale sul fatturato prodotto, ma nulla vieta che siano stabilite in forma fissa o mista (un fisso mensile oltre ad una percentuale sugli affari conclusi). Le spese sostenute per l'attività di agenzia sono normalmente a carico dell'agente, ma sono salvi accordi più favorevoli in cui la mandante si accolli il rimborso parziale o totale delle spese sostenute (es. benzina, cellulare, computer).
Gli Accordi Economici Collettivi (AEC) non prevedono la possibilità di liquidazioni anticipate delle indennità di fine rapporto anche perché tranne il FIRR che spetta (quasi) sempre all'agente all'atto della cessazione, le altre indennità tra cui la meritocratica sono solo eventuali.

Domanda: Ho ricevuto dalla mandante una comunicazione in cui vengono annunciate alcune modifiche unilaterali del rapporto (come monomandatario - AEC Industria) in essere ormai da oltre 10 anni che si possono così sintetizzare:
- eliminazione degli anticipi provvigionali e pagamento delle provvigioni esclusivamente in relazione all'incassato e non più al maturato.
- in caso di pagamenti rateali il 50% della provvigione sarà pagato entro il mese successivo a quello in cui risulterà saldato il 50% dell'ordine totale e il restante a pagamento totale effettuato.
- pagamento del contributo spese contrattualmente previsto (pari al 50% delle spese di affitto ed utenze ufficio di rappresentanza) non più entro il 5 di ogni mese, ma trimestralmente entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
  L'Azienda mandante invierà all'Agente, entro il giorno dieci del mese successivo al mese nel corso del quale sono state effettuate le vendite, un estratto conto delle provvigioni maturate con indicazione delle vendite regolarmente saldate.

Sono legittime tali modifiche?

Risposta: Per una risposta esaustiva è senz'altro necessario leggere il contratto. In linea di principio si rappresenta quanto segue:
L'Azienda ha possibilità di apportare modifiche unilaterali facendo ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2 dell'AEC Industria 20.3.02 che rende possibile modificare il contenuto economico del contratto operando una riduzione di zona o clientela o provvigioni o prodotti. Nel suo caso la modifica proposta incide sulle modalità di liquidazione delle provvigioni e quindi non può essere operata unilateralmente perché al di fuori dell'ambito dell'art. 2.
Il sistema proposto dall'azienda è senz'altro più penalizzante rispetto a quello precedentemente previsto dal suo contratto in quanto quest'ultima pagherebbe non più in base al principio del maturato, ma bensì dell'incassato.
Quindi può tranquillamente rifiutare la modifica comunicata ed informare l'azienda che il contratto prosegue immutato, ma le consigliamo di valutare attentamente l'opportunità di rifiutare la modifica comunicata dall'azienda, perché è di tutta evidenza che la sua eventuale opposizione farebbe nascere un contrasto tra le parti che potrebbe portare a peggiori conseguenze.
In linea di massima, infatti, seppur è vero che il nuovo sistema dilaterà e ritarderà i tempi di pagamento da parte dell'azienda, è opportuno considerare che il sistema attualmente in vigore non la tutela più di tanto. Infatti la formula del pagamento a mezzo anticipi è sempre soggetta a conguaglio ed in tempi di crisi, con l'aumento dell'insolvenza dei clienti le possibilità di dover comunque restituire quanto da lei percepito mesi prima è più che realistico.
Inoltre è comunque opportuno evidenziare che, in base a quanto da lei segnalato, la modifica non apporta riduzioni alle sue aliquote provvigionali e quindi, sostanzialmente, al suo reddito. ■

Termini in scadenza

- Attenzione!!! Slittato al 30 settembre 2013 l'aggiornamento della posizione CCIAA
***- 30 giugno 2013** per comunicazione indirizzo PEC*

Ti ricordiamo che in molte sedi è attivo il servizio di assistenza per la compilazione del modello ARC.
Con l'entrata in vigore del DM 26 ottobre 2011, le imprese di agenzia e rappresentanza, sia in forma di ditte individuali che di società, sono tenute a presentare un'istanza telematica per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo Agenti al RI/REA. **Il termine inizialmente previsto per il 12 maggio 2013 è stato prorogato dal Ministero dello sviluppo Economico al 30 settembre 2013.** Ovviamente tale comunicazione, fatta obbligatoriamente per il tramite di soggetti abilitati (gli intermediari muniti di firma digitale), ha un costo liberamente determinato dagli operatori stessi a cui si aggiungono i diritti camerali previsti ex lege e che costituiscono a tutti gli effetti l'ennesima tassa occulta posta in capo alla categoria.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la pesante sanzione dell'inibizione dalla continuazione dell'attività.
La Federagenti pur ribadendo che non condivide le modalità operative previste dal legislatore ed avendo più volte segnalato alle istituzioni l'assoluta arbitrarietà del balzello si è attivata per dare assistenza ai propri associati stipulando convenzioni con alcuni soggetti abilitati così da offrire un servizio a prezzi contenuti.

Ti rammentiamo inoltre che entro il 30 giugno ti dovrai dotare anche di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e che anche questo dato dovrà essere oggetto di comunicazione alla CCIAA. È consigliabile quindi munirsi prima di un indirizzo di posta certificata e poi procedere all'aggiornamento al fine di evitare inutili duplicazioni dei costi, rappresentati dai diritti camerali che si dovrebbero nuovamente pagare in caso di duplice comunicazione.
Il servizio è disponibile anche per i non associati con costi da concordare in sede.

Rubrica Fiscale

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Domanda: Sono un agente di commercio e non riesco a ottenere dalla mia mandante la certificazione delle ritenute d'acconto. Come posso portare in detrazione quanto mi è stato trattenuto?

Risposta: L'articolo 22, comma 1, lettera c) del Tuir prevede che dall'imposta lorda si scomputino «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, prima alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo».
Il secondo comma del sopra menzionato articolo recita nel seguente modo: «Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono operate».

Per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio, occorre considerare che:
- Le ritenute sono operate dal sostituto d'imposta, vale dalla mandante, all'atto di pagamento della provvigione;
- La determinazione del reddito segue il principio della competenza stabilito dall'articolo 109 del Tuir.

In tale ambito, l'articolo 25-bis, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 dispone che: «La ritenuta […] è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata in seguito, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata».
In capo al sostituto d'imposta per la mandante vige l'onere di rilasciare ai percettori, gli agenti/rappresentanti, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo, una certificazione che attesti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate; questo secondo l'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998.

Domanda: Che cosa succede se il sostituto d'imposta non rilascia la certificazione?

Risposta: Da una prima lettura dell'articolo 22 del Tuir, è possibile notare che, ai fini dello scomputo delle ritenute subite, non è richiesto in modo espresso che le stesse siano attestate da una certificazione, è presente un riferimento al fatto che le ritenute siano state «operate», ovvero decurtate dal compenso spettante al percettore.
L'orientamento giurisprudenziale consolidato non considera la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta come l'unico strumento di prova delle ritenute subite, poiché ritiene comunque ammissibile anche l'utilizzo di documentazione presentata dal percettore, quale, ad esempio, la fattura emessa (nella quale risulti l'importo lordo spettante, la ritenuta subita e l'importo netto percepito) e l'estratto del conto corrente bancario.
Vi è da segnalare anche un intervento della Corte di Cassazione in materia, con la sentenza n. 7251 del 4 Agosto 1994, secondo la quale: «L'inosservanza dell'obbligo del sostituto d'imposta di trasmettere tempestivamente la certificazione attestante l'ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte al contribuente non fa venir meno il diritto di quest'ultimo a provare la reale entità della base imponibile», stabilendo in tal maniera che è possibile scomputare le ritenute subite anche se non attestate dalla certificazione del sostituto d'imposta.
In materia è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 68/E del 19 Marzo 2009, mediante la quale viene concessa la possibilità al contribuente, che non sia in grado di esibire la certificazione, di scomputare in modo legittimo quanto subito a condizione «che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura».
La risoluzione sopra menzionata tratta anche il tema dei documenti da esibire in sede di controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973; il contribuente dovrà produrre la seguente documentazione:
- La copia della fattura emessa;
- La documentazione bancaria che attesti quanto percepito;
- Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la sopra menzionata documentazione fa riferimento alla fattura emessa contabilizzata correttamente a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.

Inoltre è comunque opportuno evidenziare che, in base a quanto da lei segnalato, la modifica non apporta riduzioni alle sue aliquote provvigionali e quindi, sostanzialmente, al suo reddito. ■

Cerchi
Agenti di Commercio ?
chiama ora 800.86.16.16

Rubrica Previdenziale

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Sono un agente di commercio che opera sotto forma di società di agenzia e specificamente come srl. Ho saputo solo ora da una mia nuova mandante che anche sulle fatture provvigionali emesse dalle srl deve essere trattenuta una quota da versare all'Enasarco. È vero?

Risposta: Purtroppo sì! Fino al 2011 erano soggette a ritenuta Enasarco solo le provvigioni a favore degli agenti individuali e delle società di persone quali snc (società in nome collettivo) e sas (società in accomandita semplice).

Sulle srl invece era solo la mandante a versare un contributo all'Enasarco, quantificato in proporzione sempre alle provvigioni corrisposte alla società agente, ma che non andava nelle tasche dei soci della srl. Tale contributo infatti non veniva cumulato a favore dei soci in modo che questi potessero prendere una pensione ma era destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza. Dal 2012 la situazione è cambiata in maniera sostanziale dato che questo contributo non è ad esclusivo carico della mandante ma in piccola parte anche a carico della società agente.

L'art. 6 del regolamento vigente entrato in vigore appunto nel gennaio 2012 statuisce che:

«1. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo determinato come segue:

Anno di decorrenza e aliquota contributiva

Importi provvigionali annui	Aliquota Regolamento 2004	2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%
Oltre € 26.000.000,00	0,1%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

2. Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; l'incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica».

È da precisare che nulla cambia in merito al fatto che i soci continueranno a non prendere alcuna pensione.

Domanda: Come sono cambiati i massimali Enasarco?

Risposta: Sulle provvigioni che andranno a maturazione dal 1° gennaio 2013 dovrà essere applicata la nuova aliquota contributiva ed i nuovi massimali provvigionali.

Ecco le nuove aliquote e i nuovi massimali:

Agenti individuali e società di persone
Fondo Previdenza – nuova aliquota contributiva: 13,75% (6,875% mandante e 6,875% agente).

PLURIMANDATARIO:
massimale provvigionale (nuovo): € 22.000,00
massimale contributivo (nuovo): € 3.025,00
(€ 1.512,50 mandante e € 1.512,50 agente)
minimale contributivo: € 400,00 (in quote trimestrali). Tale importo dovrebbe essere oggetto di rivalutazione Istat. Siamo in attesa di conoscere il nuovo importo.

MONOMANDATARIO:
massimale provvigionale (nuovo): € 32.500,00
massimale contributivo (nuovo): € 4.468,75
(€ 2.234,38 mandante e € 2.234,37 agente)
minimale contributivo (invariato): € 800,00 (in quote trimestrali). Tale importo dovrebbe essere oggetto di rivalutazione Istat. Siamo in attesa di conoscere il nuovo importo.

Agenti società di capitali (SRL, SPA etc…)
Fondo Assistenza – nuova aliquota contributiva: 2,80% (2,40% a carico mandante e lo 0,40% a carico agente), fino al massimale di 13.000.000,00 di provvigioni annue, oltre ci sono ulteriori aliquote e scaglioni.

Va precisato che se nell'anno 2013 emetterete fattura per provvigioni relative al 2012 dovranno essere applicate le precedenti aliquote in vigore l'anno passato. ■

Soluzione Agenti

Solo per i **primi 50 Clienti**

Offerta shock

Tablet NEXUS 7 32Gb 3g OMAGGIO!

340,00 + iva

Soluzione Agenti, Software specifico per Agenti e Agenzie di rappresentanza.

Gestione completa di tutto il parco clienti, delle aziende rappresentate, dei listini prodotti, degli ordini, innumerevoli consultazioni statistiche, calcolo automatico delle provvigioni, emissione e stampa fatture provvigionali, ecc..

SAMOBILE

OMAGGIO

Info, Statistiche, Listini prodotto, Statistiche avanzate su clienti, fornitori, consultazione ordini in dettaglio, ecc..Tutto direttamente su Web sempre con te su qualsiasi strumento: **Pc, Tablet, Smartphone**

nexus 7

32Gb 3g

OMAGGIO

Connettività Wi-Fi+3g. Memoria Interna 32Gb. Display 7'' Led 16:9. Multitouch Capacitivo. Processore NVIDIA Tegra 3 Quad Core a 1,2 Ghz. Sistema Operativo Android 4.2 Jelly Bean. Fotocamera Frontale 1.2 Mega Pixel. Ram 1 GB. Peso 340 g. Tecnologia NFC integrata.

Promozione valida fino ad esaurimento scorte

Per maggiori informazioni contatta subito il numero verde **800.86.16.16** o visita il sito www.soluzioneagenti.it